

strada, articolo 11 comma 1 Decreto Presidente della Repubblica n. 503/1996), ma non ha previsto - altrettanto espressamente - l'esonero dall'obbligo di pagare per il parcheggio in area delimitata da strisce blu nel caso in cui non siano disponibili le aree riservate a titolo gratuito.

Sorge allora spontanea una domanda: perché mai il legislatore non si è ancora determinato a porre rimedio a tale lacuna?

In una gerarchia di interessi politici - perché in fondo di questi si tratta - a quale livello si collocano gli interessi e le esigenze di cui il disabile è il vero portatore?

Evidentemente non all'apice come pare - *al contrario* - possa affermarsi con riguardo agli interessi di altre categorie (quella dei politici ad esempio) destinatarie di trattamenti privilegiati ben oltre i limiti in cui sarebbe necessario e sufficiente provvedere nei confronti del portatore di disabilità che chiede di poter parcheggiare gratuitamente il proprio veicolo negli stalli a pagamento data l'indisponibilità di quelli riservati.

Non solo. Se è vero che garantire la gratuità della sosta ai portatori di disabilità non si tradurrebbe in un vantaggio in termini di mobilità ma unicamente in un beneficio di ordine economico perché deve essere il portatore di disabilità a rinunciare a tale beneficio e non lo Stato a rinunciare a quel pagamento - e peraltro non in modo indiscriminato - bensì a fronte di una situazione oggettiva di indisponibilità delle aree riservate?

È presto dimostrata l'urgenza di un intervento che provenga anzitutto dal legislatore, chiamato a legiferare nel rispetto di un assunto di base: la libertà di circolazione è la regola, i limiti a essa costituiscono l'eccezione.

Eccezione che può trovare giustificazione in ragioni molteplici - ordine pubblico, sicurezza... - ma non anche nella discriminazione tra soggetti titolari di un medesimo diritto, due portatori di disabilità di cui uno è, tuttavia, nell'impossibilità di attuarlo.

Nel promuovere la nostra azione civica, indirizziamo il presente documento a chi è chiamato a rappresentarci in Parlamento, al Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, al Presidente del Consiglio affinché si provveda a livello legislativo:

- al riconoscimento del diritto del detentore del contrassegno ex art. 12 DPR n. 503 del 1996 alla sosta gratuita nelle aree delimitate da strisce blu, data l'indisponibilità delle aree riservate;
- ad attuare la raccomandazione n. 8546/1998 con la quale il Consiglio dell'Unione Europea ha definito la forma fisica del contrassegno invalidi europeo.

Chi condivide gli obiettivi di una simile proposta provveda a inoltrare a sua volta il documento agli stessi destinatari testé menzionati.



PRIMA ANALISI e COMMENTO alla Sentenza del 5 ottobre 2009 n. 21271/2009 della Corte di Cassazione Civile - Sezione II

Lo stato di portatore di disabilità, l'esposizione del relativo contrassegno e l'indisponibilità dei posti gratuiti riservati non legittimano il portatore di disabilità a disattendere l'obbligo di pagamento per il parcheggio nelle zone delimitate dalle strisce blu.

Questa la massima espressa dalla Corte di Cassazione civile, con sentenza n. 21271 del 2009.

La Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in ordine alla legittimità di una pronuncia di merito che condannava un portatore di disabilità ex art. 157 del codice della strada.

Quest'ultimo - in particolare - non aveva pagato il corrispettivo per l'utilizzo dell'area a pagamento, proprio perché portatore di disabilità e attesa l'indisponibilità dei posti riservati.

Contro la pronuncia di merito, il portatore di disabilità ricorreva in Cassazione adducendo tre motivi di censura: con il primo era denunciata la violazione della disciplina posta a tutela delle persone portatrici di disabilità. Trattasi in particolare del DPR n. 503 del 1996 "*Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architet-*